



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2009

Norme sul personale addetto agli impianti sportivi (*steward*),
nonché modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2-ter, comma 1, del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, emanato in seguito ai gravissimi disordini scoppiati al di fuori dello stadio di Catania nel quale si svolgeva la partita Catania-Palermo, e nel corso dei quali ha trovato la morte l'Ispettore capo Raciti, prevede che «con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine»;

-il decreto ministeriale 8 agosto 2007, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2007, disciplina l'organizzazione e il servizio degli *steward* negli impianti sportivi;

- l'articolo 2 del decreto ministeriale sopra citato prevede, tra l'altro, che:

"1. Le società organizzatrici delle competizioni sportive di cui all'articolo 1 sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso propri addetti, di seguito denominati *steward*, assicurandone la direzione ed il controllo da parte del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, a

norma degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, come successivamente modificato ed integrato, di seguito denominato »delegato per la sicurezza".

2. I servizi di cui al comma 1 sono assicurati dalle società organizzatrici direttamente ovvero avvalendosi di istituti di sicurezza privata autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

Nel dettaglio gli articoli prevedono:

- articolo 1: le finalità riguardanti la legge;

- articolo 2: gli obblighi delle società sportive organizzatrici di competizioni sportive;

- articolo 3: i soggetti a cui spetta la realizzazione dei servizi per la sicurezza;

- articolo 4: la possibilità per le società cooperative di *steward* di partecipare agli appalti per la realizzazione dei servizi per la sicurezza;

- articolo 5: il trattamento economico e previdenziale degli *steward* in deroga al comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142;

- articolo 6: le competenze in materia di controversie tra socio e cooperativa.

Con il presente disegno di legge si disciplina la costituzione di cooperative costituite da *steward* e per l'attività di *stewarding*, nonché il trattamento economico e previdenziale degli *steward*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce norme riguardanti il personale, di seguito denominato *steward*, addetto agli impianti sportivi nei quali si svolgono competizioni sportive organizzate da società professionistiche.

Art. 2.

(Obblighi delle società sportive organizzatrici di competizioni sportive)

1. Le società organizzatrici delle competizioni sportive di cui all'articolo 1 sono responsabili dei servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, attraverso gli *steward*, assicurandone la direzione, l'organizzazione e il controllo, avvalendosi del responsabile per il mantenimento della sicurezza degli impianti sportivi, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Ministro dell'interno del 18 marzo 1996, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 1996, denominato «delegato per la sicurezza».

Art. 3.

(Realizzazione dei servizi per la sicurezza)

1. I servizi di cui all'articolo 2 possono essere svolti direttamente dalle società professionistiche ovvero affidati ad imprese private, autorizzate ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno

1931, n. 773, mediante contratti di appalto ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile e dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 4.

(Società cooperative di steward)

1. L'appalto di cui all'articolo 3 può essere affidato a società cooperative costituite in via prevalente e non esclusiva tra *steward* ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, che comprendano anche il delegato per la sicurezza di cui all'articolo 2.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142)

1. All'articolo 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative costituite tra *steward* possono corrispondere ai propri soci lavoratori un trattamento economico proporzionale alla durata della prestazione lavorativa richiesta in relazione alle particolari esigenze tecniche ed organizzative del servizio di *stewarding*. La contribuzione previdenziale ed assicurativa è determinata e versata sul predetto trattamento economico, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo».

Art. 6.

(Norma di interpretazione autentica)

1. L'articolo 5, comma 2, secondo periodo, della legge 3 aprile 2001, n. 142, si interpreta nel senso che le controversie tra socio e cooperativa relative al rapporto di lavoro sono di competenza del tribunale ordinario.